

INDUSTRIALITA' - art. 49 Codice Proprietà Industriale

INDUSTRIALITA'

art. 49 Codice Proprietà Industriale

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016